



REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA
ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO

DETERMINA N° 7 DEL 30/11/2016

OGGETTO: Individuazione del "Datore di Lavoro" in seno all'Ente di Sviluppo Agricolo ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D.Lgs. 81/08.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

- VISTA** la L.R. n.21 del 10/08/1965 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** lo statuto dell'Ente approvato con D.P.R.S. deL21/01/66 n° 108/A registrato alla Corte dei Conti il 13/08/1966, reg.1, foglio 75;
- VISTA** la LR. n. 212 del 14.09.1979;
- VISTA** la L.R. n. 22 del 28.03.1995;
- VISTA** la L.R. n. 19 del 20.06.1997;
- VISTA** la L.R. n. 17 del 28.12.2004 art. 44;
- VISTA** la L.R. n. 19 del 23.12.2005;
- VISTO** il Regolamento di organizzazione dell'Ente approvato con Dellberazione n. 170/C.A del 19.06.2012, condiviso dalla Giunta Regionale di Governo con deliberazione n. 400 del 12 ottobre 2012;
- VISTO** il D.P. n. 299/Serv.I/SG del 07.07.2016 con il quale l'On. Francesco Concetto Calanna è stato confermato nella carica di Commissario Straordinario dell'Ente di Sviluppo Agricolo;
- VISTA** la deliberazione n. 196/C.S. del 27.12.2012- "Attuazione del Regolamento di Organizzazione dell'Ente di Sviluppo Agricolo della Regione Siciliana ex l.r. 10/2000 - Definizione delle competenze delle strutture intermedie";
- VISTA** la nota. n. 15999 del 06.305.2013 con la quale l'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole ed Alimentari ha comunicato l'esecutività della citata deliberazione n. 196/C.S. del 27.12.2012;
- VISTO** il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- CONSIDERATO** che con deliberazione n°63 del 18:04.2000 è stato istituito l'Ufficio Autonomo Prevenzione e Protezione dell'Ente;
- PRESO ATTO:**
- che** ai sensi dell'art. 2 comma 1° lettera b) del D.Lgs. n. 81/2008, il **"datore di lavoro"** è il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assesso dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità

produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165, e in particolare per l'Ente di Sviluppo Agricolo, per datore di lavoro si intende il Dirigente (Direttore generale) al quale spettano i poteri di gestione individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa;

che ai sensi dell'art. 16 del d.lgs n.81/2008 la delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è ammessa con i limiti e le condizioni indicate all'art.16 medesimo;

che ai sensi dell'art.17 del citato d.lgs n.81/2008 non sono delegabili le seguenti attività

a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28;

b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

RAVVISATA la necessità di procedere alla individuazione del «Datore di lavoro» dell'Ente di Sviluppo Agricolo a cui compete la realizzazione del programma di miglioramento per la salute e la sicurezza dei lavoratori sulla base del piano di sicurezza;

DETERMINA

- di individuare il Direttore generale dell'Ente di Sviluppo Agricolo, quale soggetto destinatario degli obblighi di sicurezza attribuiti al "Datore di Lavoro" dal D.lgs. n. 81/2008, in base alle risorse finanziarie ad esso assegnate e nell'ambito dei propri poteri decisionali conformi comunque agli indirizzi programmatici stabiliti dall'Amministrazione Straordinaria dell'Ente;
- il dott. Fabio Marino, nella qualità di Direttore generale dell'Ente di Sviluppo Agricolo, è il Datore di lavoro dell'Ente con gli obblighi previsti dall'art. 18 del D.Lgs. 81/08 e in particolare:
 - 1) ha poteri di direttiva, di indirizzo, di coordinamento e di vigilanza sulle attività di prevenzione e protezione;
 - 2) istituisce il Servizio di Prevenzione e Protezione, ai sensi dell'art.31 del D.Lgs. 81/08, lo organizza, secondo quanto previsto dalla circolare Assessoreiale n°1273 del 26 luglio 2010 e ne designa, ai sensi dell'art.17 del D.Lgs. 81/08, il Responsabile, il quale deve possedere le capacità ed i requisiti di cui all'art. 32 del citato decreto;
 - 3) individua ed assegna le risorse umane (competenze e professionalità) e strumenti per il funzionamento del Servizio di Prevenzione e Protezione secondo quanto previsto dalla Circolare Assessoreiale n°1273 del 26 luglio 2010;
 - 4) nomina, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 81/08, il Medico Competente, il quale deve possedere i titoli e i requisiti di cui all'art.38 del citato decreto e deve svolgere i compiti previsti dall'art.25 dello stesso decreto;

- 5) valuta, ex art. 17 lett. A) del D.Lgs. 81/08 tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori e conseguentemente elabora il relativo documento con le modalità ed i contenuti previsti dall'art. 28 e segg. Del D.Lgs. 81/08;
- 6) indice, almeno una volta l'anno, direttamente o tramite il Servizio Prevenzione e Protezione, una riunione ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 81/08, le cui modalità e contenuti devono essere conformi a quanto previsto dal comma 2 del predetto articolo. La suddetta riunione dovrà, inoltre, essere indetta in occasione di significative variazioni (comma 4) delle condizioni di esposizione del rischio;
- 7) vigila affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo della sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità;
- 8) dovrà dare opportuna informazione in ordine alla individuazione del "Datore di Lavoro".

La presente Determina viene notificata dall'Ufficio Organi Amministrativi al Direttore generale.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
On.le Francesco Calanna

